

ORDINANZA N. 113 DEL 25/06/2026

OGGETTO : DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE PER L'ANNO 2026 SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, IN PARTICOLARE NEI CANALI SECONDARI DEL CONSORZIO EST TICINO VILLORESI E DEL CANALE SCOLMATORE NORD OVEST (CSNO), I TORRENTI GARBOGERA, LIAMATE, CISNARA, CISNARETTA E NEGLI AMBITI DI CAVA PRESENTI SUL TERRITORIO.

IL SINDACO

Visto il D.lgs del 30/05/2008, n. 116 “ Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE”;

Visto l'art. 83 “Acque di balneazione” del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

Richiamate le ultime note regionali con cui si comunica l'elenco delle acque e dei punti di balneazione monitorati dall'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana;

Vista la nota acquisita da Regione Lombardia con prot. n. 14967 del 25/05/2026, avente ad oggetto “inizializzazione stagione balneare 2026”, con la quale è stato trasmesso ai Comuni lombardi l'elenco delle acque di balneazione presenti in Regione prot. G1.2026.0023219 del 22.05.2026 e con la quale si chiede l'emanazione di provvedimenti permanenti di divieto di balneazione per le acque non incluse nell'elenco quindi da considerarsi non adibite alla balneazione;

Vista la nota acquisita da ATS Milano Città Metropolitana con prot. n. 17349 del 18/06/2026, avente ad oggetto “Divieto di Balneazione - Fiumi Lambro, Olona, Po, Seveso”, con la quale si specifica che nell'elenco delle acque di balneazione trasmesso dalla Regione Lombardia ed identificato al protocollo n. 14967 del 25/05/2026 prot. G1.2026.0023219 del 22.05.2026 non sono presenti i Fiumi Lambro, Olona, Po, Seveso;

Vista la nota acquisita da ATS Milano Città Metropolitana con prot. n. 17431 del 18/06/2026, avente ad oggetto “Balneazione - Canali, Navigli, cave ed invasi artificiali”, con la quale si specifica che nell'elenco delle acque di balneazione di cui sopra non sono presenti Canali, Navigli, cave ed invasi artificiali;

Considerato che la giurisdizione amministrativa (art. 1, comma 3 e 4 del D.Lgs. 116/2008) ha precisato che i canali, cave e navigli in quanto corpi idrici artificiali non sono qualificabili come acque superficiali destinate alla balneazione e quindi in questi luoghi la balneazione è sempre vietata;

Posto che sul territorio comunale sono presenti i canali di irrigazione secondari del Consorzio Est Ticino Villoresi ed il Canale Scolmatore Nord Ovest (CSNO), manufatti idraulici destinati ad altri usi (irriguo, industriale, ecc.) e quindi non balneabili, oltre che i Torrenti Garbogera, Liamate, Cisanara, Cisanaretta, ed infine gli ambiti di Cava;

Considerato che il D.Lgs. n. 116 del 30/05/2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE” prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in essere una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l’informazione al pubblico;

Rilevato che il Regolamento di Polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, approvato con d.G.R. del 19/12/2016 n. X/6037, prevede all’art. 29 che tutta la rete consortile è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali rilasciate dal Consorzio;

Visto l’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 (TUEL);

RICHIAMATA

la precedente Ordinanza n. 59 del 01/07/2025 che disciplinava il divieto permanente di balneazione su tutto il territorio comunale per l’anno 2025.

RITENUTO

opportuno, per le considerazioni e le motivazioni suddette e al fine di salvaguardare l’igiene e la salute pubblica, provvedere all’emanazione del presente provvedimento che istituisca il divieto di balneazione permanente nelle acque dei canali che attraversano il territorio del Comune di Senago dandone informazione a tutta la cittadinanza;

ORDINA

Il divieto permanente di balneazione per l’anno 2026 su tutto il territorio Comunale, in particolare nei canali e più precisamente in quelli secondari del Consorzio Est Ticino Villoresi e del Canale Scolmatore Nord Ovest (CSNO), i torrenti Garbogera, Liamate, Cisnara, Cisnaretta e cave presenti sul territorio.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale per tutto il periodo di validità e la diffusione attraverso gli ulteriori canali di comunicazione con la cittadinanza;
2. La trasmissione della presente Ordinanza a:
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano: protocollo.prefmi@pec.interno.it
 - Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
 - Consorzio Est-Ticino Villoresi: etvilloresi@pec.it

- Questura di Milano: urp.quest.mi@pecps.poliziadistato.it
- Comando Stazione Carabinieri di Senago : tmi27605@pec.carabinieri.it
- Consorzio di Senago - MONVILBETON : monvil@pec.monvil.it
- Cava Balzarotti: balzarotti@twtcert.it
- Cava Mascheroni, c/o Dott. Antonio Mallardo: f909.2017milano@pecfallimenti.it
- Polizia Locale di Senago e Protezione Civile (sede)

Ciascuno per gli aspetti di specifica competenza, correlati anche all'installazione di idonea segnaletica.

1. La pubblicazione dell'ordinanza di divieto nell'apposita sezione on line: <http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze>, come da nota acquisita con prot. n. 0014967/2026 del 25/05/2026;

AVVISA

Che è fatto obbligo alla cittadinanza di attenersi a quanto disposto dalla presente Ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge;

Che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni (sessanta) dal giorno di scadenza della pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) dal giorno di scadenza della pubblicazione o dalla piena conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Che in caso di mancata ottemperanza della presente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, si procederà alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Che il personale del Servizio di Polizia Locale di Senago e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Senago, li 25/06/2026

IL SINDACO
Magda Beretta
Atto sottoscritto digitalmente